

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 21/35/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente Si. Al. propone ricorso avverso cartella di pagamento relativa all'esercizio 2005 per somme dovute di €968.321,79.

L'iscrizione a ruolo trae origine da avviso di accertamento relativo allo stesso esercizio 2005 che, parte resistente, ritiene regolarmente notificato.

Con tale atto, l'Ufficio accertava in capo alla contribuente maggiori redditi imponibili ai fini IRPEF, addizionale Regionale, sanzioni ed interessi, sulla base delle seguenti risultanze deducibili da un PVC della G.d.F. relativo alla società "E.D. Italia Spa " che, secondo parte resistente, assieme alla società "Microdata Informatica Srl" e alla società "Euroweb Technologies Srl", avrebbe emesso un sistema di "frode carosello".

Le due ultime società sarebbero società di comodo (cartiere) fornitrici della "E. D. Italia Spa" sulla quale grava una indagine penale.

Sugli Istituti di credito delle ultime predette società, avrebbe operato la signora Si. Al. che agli organi di P.G. avrebbe dichiarato di essere collaboratrice delle società indicate ("Microdata Informatica Srl " e "Euroweb Technologies Srl").

Da indagini emergerebbe che la Si. avrebbe posto all'incasso assegni bancari tratti sui c.c. delle predette società emessi a favore di "me medesimo" per un importo in contanti, di € 984.379,49. Da dichiarazioni della Si. risulterebbe anche che la stessa avrebbe sottoscritto un contratto di collaborazione con la "Microdata" il cui introito, però, non risulta indicato nella dichiarazione dei redditi.

L'Ufficio invia un questionario con cui la contribuente viene invitata ad un incontro informativo, ma a tale questionario non perviene alcuna risposta talché l'Ufficio svolge indagini finanziarie al cui esito convoca nuovamente la contribuente, necessitando di chiarimenti in ordine ad operazioni annotate nei c.c., nonché in merito all'attività di collaborazione. Ma anche a tale questionario, secondo l'Ufficio, non perviene alcuna risposta.

Sulla base delle somme provenienti dagli assegni bancari posti all'incasso a favore di "me medesimo" tratti sui conti correnti delle due citate società e sulla base dell'importo di € 6.031,43 corrispondente ai versamenti non giustificati rinvenuti nei conti correnti personali della Si. e del coniuge, l'Ufficio procede ad emettere avviso di accertamento che, però, non viene ritirato dalla destinataria per cui rimane in giacenza presso l'Ufficio postale per sei mesi.

L'Ufficio precisa che l'atto è stato notificato all'indirizzo di Milano, viale Pasubio n. 8, quale risulta dalle dichiarazioni fiscali, per cui ritiene la notifica correttamente effettuata per compiuta giacenza.

Parte ricorrente, eccepisce la nullità della cartella per difetto di notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento); a sostegno del ricorso viene eccepita la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento; l'insussistenza della pretesa fiscale e l'inapplicabilità delle sanzioni ex art. 56 Dlgs 472/97 (sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie); produce, inoltre, richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Milano, nonché provvedimento del GIP del Tribunale di Milano che dispone l'archiviazione del procedimento penale a carico di Si. Al..

Conclude, la contribuente, chiedendo in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione che viene accolta con ordinanza del 27.10.2011 ed in via principale, la nullità della notifica dell'avviso di accertamento e quindi la nullità della cartella.

In via subordinata, chiede l'annullamento delle sanzioni comminate con il favore delle spese di lite.

Parte resistente chiede il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di lite.

MOTIVI

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

L'atto presupposto alla cartella di pagamento, l'avviso di accertamento, non è stato validamente notificato.

Agli atti viene prodotto "l'avviso di ricevimento" della raccomandata ex art. 140 c.p.c. privo di firma del messo notificatore e privo di compilazione della relata.

Inoltre, manca la produzione dell'"avviso di giacenza" della raccomandata con cui si dà notizia del deposito al contribuente destinatario.

Da quanto sopra precede, questo Giudice, ritenendo nulla la notifica del presupposto avviso di accertamento per mancanza/invalidità dell'avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c., conseguenzialmente accerta la nullità della cartella di pagamento impugnata.

L'avviso di accertamento tributario, infatti, ha natura sostanziale e non processuale costituendo un atto amministrativo autoritativo, attraverso il quale l'Amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria.

Pertanto, l'applicazione all'avviso di accertamento ex DPR n. 600/73, art. 60 delle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta l'applicazione del regime delle nullità. Ne consegue che, qualora la notificazione dell'avviso di accertamento, sia stata fatta nelle forme prescritte dall'art. 140 c.p.c., ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica, è necessario in giudizio produrre l'"avviso di ricevimento" della raccomandata con il quale l'Ufficiale Giudiziario abbia dato notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'articolo citato.

Tale adempimento consente di verificare che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Per tale motivo, l'"avviso di ricevimento" deve essere allegato all'atto notificato, pena la nullità della notificazione (Cass., sez. U.U. n. 458/2005; Cass. n. 21132/2009; Cass. sez. U.U. n. 19854/2004).

Per di più si osserva che l'omissione o la nullità della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato anche per violazione del diritto di difesa del destinatario (Cass. sez. U.U. n. 5791/2008), non dando luogo alla sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.. Sul punto, la Corte di Cassazione (Seni. N. 20357 27.9.2007) ha statuito che la sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. vale solo per l'impugnazione dell'atto invalidamente notificato e non per un atto diverso, ad esempio la cartella di pagamento il cui atto invalidamente notificato costituisce atto presupposto. Per cui, con riferimento al rispetto della sequenza ordinata nella progressione di determinati atti, "l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato" così come enunciato dalle sezioni unite della Cassazione Sent. n. 16412 del 25.7.2007.

Per i motivi sopra esposti, verificata la sussistenza del difetto/nullità della notifica dell'atto presupposto, è legittimo che questo Giudice pronunci la nullità dell'atto consequenziale e cioè la nullità della cartella esattoriale.

Per le spese si dispone la compensazione considerando che parte resistente non è responsabile di una nullità causata da altri.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, dichiarando la nullità della cartella impugnata. Spese compensate.